

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2004, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è sostituita dalla seguente:

"c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 1257/1999".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: *"Comunità europea,"* sono inserite le seguenti: *"purché il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso,"*.

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, sono soppresse le parole: *"nonché le aree in cui sono stati istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve naturali"*.

4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

5. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2003, è sostituita dalla seguente:

"e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999."

Art. 2

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: *"con esclusione delle spese sostenute per l'acquisto delle piante e all'impianto delle stesse"*.

2. Le lettere g), h), l) ed m) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, sono abrogate.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3 bis. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un

aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento."

Art. 3

Investimenti aziendali specifici

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

"Art. 17 bis

Investimenti aziendali specifici

1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati:

a) all'acquisto e all'impianto delle piante arboree da frutto, erbacee e da vivaio;

b) all'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità."

Art. 4

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio."*

Art. 5

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Limiti di aiuto

1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone svantaggiate, al sessanta per cento

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente del venti per cento e del venticinque per cento, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

4. La maggiorazione di cui al comma 3 è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l'adeguamento dell'azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli

comunitari minimi; tale maggiorazione deve essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.

5. Il volume di investimento che può fruire degli aiuti non deve complessivamente superare il limite stabilito dal Piano di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il volume di investimento è specificato nell'allegato A della presente legge.”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 40/2003, sono aggiunte, in fine, le parole: “, che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: “i giovani che” sono inserite le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, non possono superare i massimali fissati dall'articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituita:

“f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. L'intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare

una maggiore tutela delle risorse idriche.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunta in fine, la parola: “tradizionali”.

2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

“3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. All'articolo 47 della legge regionale n. 40/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato”.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all'articolo 48, comma 1.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. Al comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale n. 40/2003, sono soppresse le parole: “o, in alternativa, possono essere erogati direttamente ai produttori soci”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, la parola: “autocontrollo” è sostituita dalle seguenti: “controlli effettuati da o per conto di terzi,”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

3. Il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

“4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

“5. L'aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi.”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente comma:

“5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.

Art. 13

Modifiche all'articolo 51 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

“5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente comma:

“5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.”.

4. All'articolo 51 della legge regionale n. 40/2003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40.

1. Il comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale n. 40/2003, è sostituito dal seguente:

“3. Sono ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprano il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizootie e fitopatie.”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 69 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. L'articolo 69 della legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:

“Art. 69

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 70 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 40/2003, dopo le parole: “di cui agli articoli 17,” sono inserite le parole: “17 bis,”.

Art. 17

Termini di attuazione.

1. Dopo l'articolo 71 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

“Art. 71 bis

Termini di attuazione

1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 72 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40

1. L'articolo 72 della legge regionale n. 40/2003 è sostituito dal seguente:

tuito dal seguente articolo:

“Art. 72

Parere comunitario di compatibilità

1. *Gli effetti di cui agli articoli 17 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.*

Art. 19

Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria

1. Dopo l'articolo 72 della legge regionale n. 40/2003, è inserito il seguente articolo:

“Art. 72 bis

Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria.

1. *Le misure ed azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio 2004, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.”.*

Art. 20

Modifiche all'Allegato A) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Al numero 1) della lettera c) dell'Allegato A) alla legge regionale n. 40/2003, le parole: *“alla data di presentazione della domanda”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda”.*

2. Il numero 2) della lettera c) dell'Allegato A) alla legge regionale n. 40/2003, è così sostituito:

“2. Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 19 non può essere superiore, nell'arco di cinque anni, a:

- a) 180.000,00 euro per ULU;*
- b) 360.000,00 euro per azienda;*
- c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.”.*

Art. 21

Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera M1) dopo le parole: *“Produzioni bovine”*

sono aggiunte le seguenti parole: *“diverse dal vitello a carne bianca”.*

2. Dopo la lettera M1) è aggiunta la lettera

“M1 bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca - n. minimo di associati 50”.

Art. 22

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 aprile 2004

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 3 - Investimenti aziendali specifici
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

- Art. 10 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 17- Termini di attuazione
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 19 - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria
- Art. 20 - Modifiche all'Allegato A) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 21 - Modifiche all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
- Art. 22 - Disposizioni finali

- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 4°;

- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 febbraio 2004;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 marzo 2004, n. 3740.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'approvazione della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" è stata unanimemente accolta con favore, sia dal mondo politico regionale che da quello degli operatori del settore.

In particolare, è stato sottolineato il carattere innovativo delle misure e delle formule giuridiche introdotte e la maggiore rispondenza della norma agli specifici bisogni del mondo rurale veneto.

La presente proposta di modifica della legge regionale n. 40/2003, ad appena tre mesi dall'approvazione, potrebbe sembrare una clamorosa smentita al coro dei giudizi unanimi e la testimonianza dell'esistenza di gravi lacune nell'impianto della legge.

La ragione invece che ha spinto la Giunta regionale a presentare il progetto di legge 465 e la IV commissione a esaminarlo e licenziarlo tempestivamente consegue alla avvenuta approvazione e ed entrata in vigore lo scorso 23 gennaio 2004 del regolamento (CE) 1/2004 che mira ad esentare dalle procedure di notifica talune tipologie di aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con il PDL in esame pertanto si vuole cogliere l'opportunità di dare immediata applicazione a gran parte degli aiuti previsti dalla legge regionale, che altrimenti avrebbero dovuto soggiacere alla defatigante procedura di acquisizione del parere di compatibilità comunitaria.

Poiché tra le misure oggetto di semplificazione comunitaria potevano rientrare gran parte dei più significativi interventi previsti dalla legge regionale n. 40/2003, previa circoscritta modifica degli stessi, con la presente proposta s'intende appunto effettuare dette modifiche e integrazioni.

Si tratta pertanto di una disposizione di novellazione che reca modifiche, sostituzioni o integrazioni esplicite al testo di alcuni articoli della legge regionale di riforma dell'agricoltura.

L'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 della norma di base.

Gli articoli da 2 a 5 prevedono parziali modifiche al Capo I che rendono esentabili dalla notifica tutti gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

L'articolo 6 riguarda l'introduzione di un limite di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e rende esentabile l'intero Capo III.

L'articolo 7, introducendo il divieto di cumulo di aiuti nel caso di giovani imprenditori, rende esentabile dalla notifica comunitaria l'intero Titolo VII.

Le modifiche apportate dagli articoli 8 e 9 consentono l'esenzione dell'intero Titolo IX della legge regionale relativo agli aiuti nel settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale.

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 aprile 2004, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 3/dcl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 febbraio 2004, dove ha acquisito il n. 465 del registro dei progetti di legge;

Gli articoli 10 e 11, introducendo parziali modifiche al testo originario, consentono l'esenzione e l'immediata applicabilità delle norme del Titolo XI relative alle associazioni dei produttori agricoli.

Con le modifiche introdotte dagli articoli 12 e 13 viene semplificata la procedura degli aiuti relativi all'intero Titolo XII relativo alla promozione della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità.

Gli articoli 14 e 15 sostituendo rispettivamente gli articoli base 63 e 69, semplificano la procedura di corresponsione degli aiuti pubblici per la gestione dei rischi in agricoltura e per la tutela delle risorse genetiche autoctone.

L'articolo 16 consente di aggiornare l'elenco degli articoli all'interno della norma finanziaria mentre l'articolo 17, considerato l'elevato numero di provvedimenti attuativi sottoposti all'esame della commissione consiliare competente, introduce un termine di 45 giorni per l'espressione del parere.

Alla luce del nuovo regime di esenzione viene riaggiornato l'elenco degli articoli per i quali continua ad applicarsi l'obbligo del preventivo nulla osta di Bruxelles (articolo 18) mentre l'articolo 19 introduce nella norma di base la formula prescritta per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli altri articoli.

L'articolo 20 introduce alcune modifiche di procedura alla disciplina per l'erogazione degli aiuti prevista all'Allegato A della legge regionale.

Infine, l'articolo 21 introduce alcuni adempimenti in capo alla Giunta regionale imposti dal regolamento comunitario di esenzione che se da un lato consente agli stati membri di mettere in esecuzione i programmi di aiuto molto più rapidamente, reagendo quindi con maggiore tempestività alle esigenze degli agricoltori, dall'altro impone rigorosi obblighi di pubblicità e trasparenza affinché non venga meno l'attività di sorveglianza da parte della Commissione UE e degli altri paesi e non si possa interpretare il regime di semplificazione come una forma di "rinazionalizzazione" degli aiuti agli agricoltori.

La commissione ha esaminato il presente testo nella seduta del 26 febbraio u.s., esprimendo il proprio parere favorevole all'unanimità.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) imprenditore agricolo: l'imprenditore che esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
b) imprenditore agricolo a titolo principale:

1. b.1) per le persone fisiche, l'imprenditore il cui reddito da

attività agricola supera il cinquanta per cento del suo reddito totale e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda è inferiore alla metà del suo tempo di lavoro totale. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale l'imprenditore operante nelle aree svantaggiate e all'interno di parchi nazionali, interregionali, regionali o di riserve naturali che ricava almeno il venticinque per cento del proprio reddito dall'attività agricola e che dedica alle attività esterne all'azienda un tempo di lavoro fino al settantacinque per cento del suo tempo di lavoro totale;

2. b.2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e inoltre:

1. b.2.1) nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
2. b.2.2) nel caso di società cooperative e loro consorzi, qualora esse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi e almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
3. b.2.3) nel caso di società di capitali, qualora oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e tale condizione permanga anche in caso di circolazione delle quote o azioni;

3. b.3) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società cooperative e loro consorzi il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio prevalente dell'attività agricola nonché la gestione di servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali e i cui soci conducono terreni ubicati esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale;

c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 1257/1999.

d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l'impresa agroindustriale o agroalimentare che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea purché il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;

e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:

1. e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
2. e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;
3. e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;
4. e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

f) aree svantaggiate: le aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

g) banca: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività ban-

caria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa".

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono:

a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine;

b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c) *abrogata*

d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".

e) *quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999.*"

Nota all'articolo 2:

Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità.

1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale e in particolare:

a) le sistemazioni idraulico-agrarie;

b) gli impianti specializzati di colture arboree da frutto o da vivaio, ivi comprese le produzioni florovivaistiche *con esclusione delle spese sostenute per l'acquisto delle piante e all'impianto delle stesse*;

c) la realizzazione e l'adeguamento di impianti fissi e semifissi aziendali per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

d) l'acquisto e l'ammodernamento di macchinari e attrezzature;

e) la dotazione di strumenti e programmi informatici aziendali;

f) la realizzazione e l'adeguamento di strutture di stoccaggio,

trattamento e maturazione dei reflui agricoli e zootecnici di derivazione aziendale;

g) *abrogata*

h) *abrogata*

i) la realizzazione e il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda;

l) *abrogata*

m) *abrogata*

n) la realizzazione di impianti di difesa delle coltivazioni permanenti dal gelo e dalla grandine;

o) la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.

3. Non sono ammissibili agli aiuti i meri investimenti di sostituzione, l'acquisto di materiale usato nonché gli investimenti che determinano un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

3 bis. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento."

Nota all'articolo 4:

Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 – Beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. *I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.*"

Nota all'articolo 6:

Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 26 – Limiti di aiuto.

1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all'articolo 24 è pari al quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro, salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, *che comunque non può essere superiore a 12.500.000,00 euro.*"

Nota all'articolo 7:

Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 – Premio all’insediamento dei giovani agricoltori.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio di 25.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

2. Possono beneficiare del premio, di cui al comma 1, i giovani che, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999:

a) non hanno compiuto quaranta anni al momento del provvedimento di ammissione all’aiuto;

b) s’insediano, successivamente alla presentazione della domanda, per la prima volta come titolari dell’impresa agricola;

c) s’impegnano a esercitare l’attività agricola per almeno sei anni dall’insediamento, in qualità di titolari.

3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono:

a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

b) acquisire le conoscenze e competenze professionali richieste;

c) dimostrare la redditività dell’impresa;

d) assicurare il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

e) garantire un numero di unità lavorative uomo (ulu) almeno pari al numero dei titolari.

4. L’erogazione del premio di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa, il premio di cui al comma 1 può essere erogato all’atto dell’insediamento, previa stipula di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

4 bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, non possono superare i massimali fissati dall’articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento.”.

Nota all’articolo 8:

Il testo dell’art. 35 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 – Interventi nel settore agro-ambientale.

1. Al fine di favorire l’applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell’ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni:

a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;

b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del

paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;

c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;

d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all’articolo 69;

e) l’impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;

f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine;

f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche.

4. Nelle more dell’approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare.”.

Nota all’articolo 9:

Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 – Recupero del patrimonio edilizio rurale.

1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali *tradizionali*.

2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:

a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell’impresa agricola, purché l’intervento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’impresa;

b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.”.

Nota all’articolo 10:

Il testo dell’art. 47 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 – Norme transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute.

1. Le associazioni dei produttori agricoli già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57

“Associazionismo dei produttori agricoli”, ai fini del riconoscimento e dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle forme giuridiche previste all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001;

b) adottare le modifiche statutarie di cui all’articolo 26, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 *fatte salve le diverse condizioni per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato*;

c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4.

1 bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all’articolo 48, comma 1.”.

Nota all’articolo 11:

Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 – Aiuti di avviamento e limiti di aiuto.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l’avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l’affitto dei locali, per l’acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative.

3. Gli aiuti di avviamento sono concessi per un periodo non superiore al quinquennio successivo al riconoscimento dell’organizzazione di produttori e comunque non dopo sette anni dalla costituzione, nella misura massima del cento per cento dei costi sostenuti per il primo anno di esercizio, dell’ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno, del quaranta per cento per il quarto anno e del venti per cento per il quinto anno; non sono concessi aiuti dopo sette anni dal riconoscimento della organizzazione di produttori.

4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori “zootecnico” e “altri settori”, così come individuati all’allegato B della presente legge;

b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione fatturata, calcolato sulla media del valore di produzione fatturata nel triennio antecedente l’incorporazione.

5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5 bis. L’importo totale degli aiuti che possono essere concessi all’organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.”.

Nota all’articolo 12:

Il testo dell’art. 50 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50 – Sostegno alla certificazione dei sistemi aziendali di qualità.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per l’introduzione e la certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione della qualità, di sistemi di gestione per l’autocontrollo igienico basati sull’analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la certificazione ambientale.

2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato, all’ideazione e alla progettazione del prodotto, all’introduzione di norme di assicurazione della qualità o di sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:

a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;

b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale;

c) applicazione di sistemi di *controlli effettuati da o per conto di terzi*, finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di controllo aziendale;

d) *abrogata*

e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente normativa.

3. Possono accedere ai benefici:

a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione;

b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d’origine o tipici riconosciuti;

c) i distretti rurali e agroalimentari di qualità.

4. L’importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma stesso.

5.L’aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi.

5 bis. Gli aiuti per l’acquisto di software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall’articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle imprese che operano nell’ambito della certificazione di prodotto ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.

7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5.”.

Nota all'articolo 13:

Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 51 – Promozione dei sistemi di rintracciabilità.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione, l'applicazione e la certificazione di sistemi di rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 “Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:2002 “Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari: principi e requisiti per l'attuazione” e successive modificazioni.

2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per:

- a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;
- b) *abrogata*
- c) formazione del personale;
- d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti;
- e) investimenti funzionali all'ammodernamento dei sistemi di produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità.

3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti, secondo il seguente ordine successivo di priorità:

- a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
- b) le imprese di trasformazione e commercializzazione;
- c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere a) e b).

4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 24, comma 5.

5. *L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni, considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al comma 1.*

5 bis. *Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.*

6. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a), è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di produzione tracciata.

6 bis. *La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.*”.

Nota all'articolo 14:

Il testo dell'art. 63 della legge regionale n. 40/2003, come

modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 63 – Gestione del rischio del settore agricolo e dell'allevamento.

1. Al fine di sostenere i livelli di reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli aiuti.

3. *Sono ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili all'aiuto le spese per il pagamento dei premi assicurativi che oltre alle perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, coprono il rischio derivante da altre avversità atmosferiche o epizootie e fitopatie.*

4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1 nel limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi.”.

Nota all'articolo 16:

Il testo dell'art. 70 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 70 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all'u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelievo in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 “Interventi per il settore agricolo e agroalimentare” e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 “Interventi per l'associazionismo agricolo”, dell'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”.

2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo:

a) u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale” di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 17, 17 bis, articolo 24, articolo 29, articolo 31, articolo 33, articolo 34, articolo 38, articolo 39, articolo 49, articolo 50, articolo 51, articolo 53, articolo 56 e articolo 58;

b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 21, articolo 30, articolo 48 e articolo 63;

c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;

d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 35, articolo 36 e articolo 43;

e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle epizootie;

f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie;

g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 65;

h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore zootecnico” di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.

3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999”.

Nota all’articolo 20:

Il testo dell’allegato A) della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ALLEGATO A

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO 13)

omissis

c) Ammissibilità della spesa.

1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando, comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché siano state effettuate successivamente *alla data di accettazione, con atto giuridicamente vincolante, della domanda* ed entro i termini di realizzazione dell’iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, ancorché quietanziato o pagato successivamente.

2) *Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di cinque anni, a:*

a) 180.000,00 euro per ULU;

b) 360.000,00 euro per azienda;

c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento.

3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore a 100,00 euro.

4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare i contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le aliquote per spese generali e imprevisi nonché altri oneri effettivamente sostenuti in dipendenza della particolare natura

delle opere realizzate, purché ammissibili nell’ambito degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Comunicazione CE 2000/C 28/02.

5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese generali per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per l’acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione alla particolare natura delle opere da realizzare.

6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o agli importi risultanti dai titoli di spesa.

omissis”.

Nota all’articolo 21:

Il testo dell’allegato B) della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“DEFINIZIONE NUMERI MINIMI DI ASSOCIATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 44)

Settore, prodotto, metodo di produzione o distretto	numero minimo di associati
A) Apistico	100
B) Avicunicolo	100
C) Cerealicolo-oleaginoso	300
D) Riso	100
E) Florovivaistico	100
F) Olivicolo	100
G) Pataticolo	200
H) Sementiero	100
I) Tabacchicolo	70
L) Vitivinicolo	300
M) Zootecnico	
M1) Produzioni bovine diverse dal vitello a carne bianca	200
M1 bis) Produzioni bovine del vitello a carne bianca - n. minimo di associati	50
M2) Produzioni oviceprine	100
M3) Produzioni suine	150
M4) Produzioni lattiero-casearie	200
N) Altri settori	20
O) Metodo di produzione biologica	100
P) Distretto	15%

delle imprese agricole del distretto

4. Struttura di riferimento

- Direzione Politiche agroambientali e servizi per l’agricoltura
- Direzione Politiche agroalimentari e per le imprese
- Unità complessa Piani e programmi comunitari, nazionali e regionali
- Unità complessa Sistema informativo settore primario e controllo